

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone, 68 - 96016 Siracusa

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

PER 151 GIORNATE LAVORATIVE

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di maggio, in Lentini (SR),

Via Agnone 68

PREMESSO

- Che il Consorzio ha necessità di avvalersi di operai per adibirli, in aggiunta al personale esistente, all'esercizio e/o manutenzione delle reti irrigue consortili e degli impianti ed opere di bonifica;
- Che con nota consortile prot. n. 779 del 27/02/2015 sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale Risorse AA.AA – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - il Crono Programma e la previsione dell'assunzione di operai per la stagione irrigua anno 2015 con il fabbisogno finanziario;
- Che con Deliberazione n.----/2015 del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi, è stato disposto di procedere all'avvio al lavoro degli operai beneficiari delle garanzie occupazionali con onere a carico della Regione come da prospetto allegato, in quanto parte integrante della stessa;
- Che con lo stesso atto deliberativo il Commissario Straordinario ha delegato il Direttore Generale del Consorzio alla stipula del presente contratto;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa (cod. fisc. 91007400897), con sede in Lentini (SR) in Via Agnone 68, in persona del Direttore Generale del Consorzio, Dott. Claudio Cosentino, che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "Consorzio", ed il Sig. -----

nato a ----- il ----- e residente in -----
-----, in Via -----, n.-----
-, cod. fisc. -----, che nel prosieguo, per brevità, verrà
denominato "lavoratore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio dichiara di assumere a tempo determinato e alle condizioni specificate nei successivi articoli il Sig. ----- che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.

ART. 2 – DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato per n° 151 giornate lavorative a decorrere dal _____ da effettuare entro il 31 dicembre 2015. Termine in cui, in ogni caso, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso. A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente accordo. Tuttavia, il rapporto potrà essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

Il lavoratore viene assunto per le attività lavorative riguardanti le reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze da svolgersi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio così come delimitato dal D.P.R.S. 23 maggio 199, n. 149.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di operaio parametro 116.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio;
- c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite ed usare con la massima cura strumenti o macchine concessi in uso;
- d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (cui il costo gli sarà rimborsato);
- e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta ubicati all'interno del comprensorio di bonifica a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;
- f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature apprestate dal Consorzio.

La disciplina e l'assegnazione del servizio viene affidata al personale all'uopo preposto.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria. Le stesse, in virtù dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, saranno affisse

nei centri irrigui zonalì. Copia del codice disciplinare è oggi consegnata al lavoratore che con la relativa sottoscrizione dichiara di averne preso conoscenza legale.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, l'orario di lavoro settimanale di 38 ore si intende ripartito per sei giornate lavorative alla settimana sicchè la durata giornaliera di lavoro è di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo la cronoprogrammazione degli interventi che saranno stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

La retribuzione viene fissata in ragione di ora e nella seguente misura:

a) Minimo di stipendio base	Euro 8,70
b) 3° elemento	<u>Euro 2,65</u>
TOTALE	Euro 11,35

al lordo delle ritenute previdenziali e di legge.

Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e per gli assegni familiari, trovano applicazione le norme relative al settore Agricolo, ai sensi dell'art. 6, lettera b), della legge 31 marzo 1979, n. 92.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13ª e 14ª

MENSILITÀ, FESTIVITÀ, INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E 3º

ELEMENTO

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, 13^a e 14^a mensilità e indennità di anzianità è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 39,07 così suddivisa:

A - ferie	8,33%
B - festività nazionali e infrasettimanali	5,44%
C - tredicesima mensilità	8,33%
D - quattordicesima mensilità	8,33%
E - indennità di anzianità	8,64%

Le maggiorazioni percentuali di cui alle lettere A, B, C, D vengono calcolate sul minimo di paga base, 3% di ISTAT non conglobato, indennità di contingenza e indennità integrativa.

La maggiorazione di cui alla lettera E soltanto sul minimo di paga base e indennità integrativa.

ART. 9 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti in applicazione del vigente C.C.N.L. per gli operai avventizi consortili.

ART. 10 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Nella ipotesi in cui l'operaio giunto nel posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore alle 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia durata superiore alle 2 ore e fino alle 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione

abbia una durata superiore alle 3 ore e fino a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

ART. 11 ASSENZE PER MALATTIA O INFORTUNIO

In caso di infortunio o malattia, ad integrazione del trattamento previdenziale previsto per il settore della agricoltura compete, per la durata dell'invalidità e comunque non oltre il termine fissato dal presente contratto, per indennità giornaliera di importo pari alla differenza tra il 70% o 90% della retribuzione globale giornaliera, a seconda che si tratti di malattia o infortunio, e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti Previdenziali.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per lo stesso di consegnare quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora il relativo capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana, concernente i lavoratori avviati ai sensi della Legge di Stabilità Finanziaria Regionale per il 2015 non venga impinguato o nel caso mancata pubblicazione della di medesima legge di stabilità regionale o erogazione dell'apposito finanziamento da parte della Regione Siciliana senza che il lavoratore abbia nulla a pretendere.

ART. 13 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Lavoratore

(_____)

Il Direttore Generale

(Dott. Claudio Cosentino)

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del T.U.

approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e dei titoli già dichiarati

all'atto della stipula del precedente contratto.

Il Lavoratore

(_____)